

## INTERPELLO – ORDINARIO

### 01. NOZIONE

L'**interpello** è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

### 02. TIPOLOGIE DI INTERPELLO

Esistono **cinque tipologie di interpello**:

<b>1.</b>	<b>l'interpello ordinario</b>	consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza;
<b>2.</b>	<b>l'interpello probatorio</b>	consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l'interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari, le istanze presentate dalle società "non operative" e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE;
<b>3.</b>	<b>l'interpello anti-abuso</b>	consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un'operazione per qualsiasi settore impositivo;
<b>4.</b>	<b>l'interpello disapplicativo</b>	consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l'unica tipologia di interpello obbligatorio;
<b>5.</b>	<b>l'interpello sui nuovi investimenti</b>	consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a trenta milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato.

### **03. L'INTERPELLO ORDINARIO**

L'istituto **dell'interpello ordinario** è previsto **dall'articolo 11, comma 1, lettera a)** della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le istanze di interpello ordinario sono finalizzate a ottenere:

il parere dell'Agenzia delle Entrate

prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale,

rispetto a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte.

L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso (es. notai).

La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita se necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello". La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, **entro 90 giorni dalla presentazione** dell'istanza all'ufficio competente o entro 60 giorni dalla consegna all'ufficio competente della documentazione integrativa.

### **04. EFFETTI**

Se l'Agenzia non si pronuncia, si forma il **silenzio assenso** sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.

Il parere espresso dall'Agenzia **non vincola il contribuente**, che può decidere di non uniformarsi.

Gli uffici dell'Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza.

Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia.

## 05. INAMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE

L'Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l'inammissibilità quando:

le istanze sono prive dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere;

le istanze non sono presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima;

non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;

le istanze reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi;

le istanze vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'interpello nuovi investimenti e degli interpelli richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo;

le istanze vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

E' ovviamente possibile conferire una **procura speciale** ad un terzo, all'interno dell'istanza stessa oppure con atto separato. La procura **può essere conferita**:

**all'interno dell'interpello** (*a margine o in calce*);

**con atto separato** (*e in questo caso va allegata all'istanza d'interpello*).

Nel caso di procura conferita a un familiare (coniuge e parenti e affini entro il quarto grado) o a propri dipendenti da persone giuridiche, non è necessaria l'autentica di firma. In altri casi, come per la procura conferita a persone iscritte in albi professionali (commercialisti, avvocati, ecc.), è facoltà degli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

## 06. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell'imposta di bollo, devono contenere:

i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale);

l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (**il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso**);

le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;

la soluzione interpretativa proposta dal contribuente e, infine, la sottoscrizione dell'istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.

Nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell'istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l'ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni.

**La mancata regolarizzazione nei trenta giorni è motivo d'inammissibilità.**

Le istanze di interpello **possono essere presentate** mediante:

**deposito a mano;**

**spedizione postale** (al solito piego raccomandato a/r);

**PEC** (con firma digitale o scansione recante la firma autografa e scansione di documento identità valido).

### RICORDA

Nel caso di presentazione ad ufficio incompetente, lo stesso inoltra la domanda all'ufficio competente. L'interpello si considera comunque presentato **nel giorno in cui perviene all'ufficio competente**.

Attenzione, dunque, al rischio che possa perdere la preventività con conseguente inammissibilità.

## 07. UFFICI COMPETENTI

Viste le note dell'agenzia Entrate e dell'agenzia delle Dogane e le norme in materia si elencano alcuni uffici competenti nella tabella che segue, ricordando che l'appello probatorio e quello disapplicativo sono stati ritenuti non proponibili per i tributi comunali.

TIPOLOGIA	UFFICIO COMPETENTE
<b>Interpelli relativi a tributi erariali gestiti dall'Agenzia delle Entrate</b>	Direzione Regionale AdE (competente in base al domicilio fiscale dell'istante) nella generalità dei casi Direzione Centrale Normativa per le seguenti tipologie di soggetti istanti: - Amministrazioni centrali dello Stato; - Enti pubblici a rilevanza nazionale; - soggetti non residenti; - soggetti di più rilevante dimensione (SGD) di cui all'articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008 e successive modificazioni.
<b>Imposta ipotecaria relativa ad atti diversi da quelli di natura traslativa, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali; interpelli ordinari in materia catastale</b>	Direzione Regionale AdE nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello, nella generalità dei casi Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare
<b>Istanze "anti abuso" relative a tributi erariali di competenza AdE</b>	Direzione Centrale Normativa AdE (fino al 31/12/2017)
<b>Tributi di competenza Agenzia Dogane e Monopoli, Area Dogane</b>	Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente per la soluzione del caso particolare Uffici dei monopoli territorialmente competenti per la soluzione del caso particolare
<b>Tributi locali</b>	Ente locale competente